



COMUNE di PONTE DI LEGNO *Provincia di Brescia*

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 55 DEL 16/06/2026

OGGETTO: SERVIZI TURISTICI: ISTITUZIONE DEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO IN LOCALITA' VALBIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE SULLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO. MODIFICHE ALLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 54 DEL 30/05/2024.

L'anno DUEMILAVENTISEI addì SEDICI del mese di GIUGNO alle ore 17.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Pres.	Ass.
FAUSTINELLI IVAN	Sindaco	X	
PEDRETTI AURELIO	Assessore – Vice Sindaco	X	
MORESCHI FERDINANDO	Assessore	X	
		3	0

ASSISTE l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Gregorini Fabio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. Faustinelli Ivan, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: SERVIZI TURISTICI: ISTITUZIONE DEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO IN LOCALITA' VALBIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE SULLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO.

MODIFICHE ALLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 54 DEL 30/05/2024.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'avvio della stagione turistica presenta una pluralità di situazioni che necessitano di una specifica e puntuale regolamentazione;

Dato atto che l'attivazione di un'area di sosta a pagamento nei pressi della località Valbione, permette di favorire un più razionale e distribuito uso degli spazi di sosta da parte degli utenti ed assicurare certezza circa la disponibilità degli spazi pubblici di sosta;

Richiamato il comma 1, lettera f), dell'art. 7 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada – in merito alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati il quale decreta che i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco *"...stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe..."*;

Dato atto che il comma 8 del medesimo art. 7 del Nuovo Codice della Strada precisa che: *"...Qualora il Comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare un'adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta"*;

Considerato che le finalità di interesse pubblico perseguite nella scelta di istituire tale regolamentazione dei parcheggi è determinata dall'esigenza di garantire una rotazione del traffico veicolare in una zona interessata da un abbondante flusso ed interesse turistico;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- N. 50 del 23/06/2021, con la quale sono state istituite le aree dei parcheggi a pagamento in località Case di Viso e Sant'Apollonia e sono state determinate le relative tariffe per un importo di € 5,00 al giorno, per il periodo dal 03/07/2021 e fino al 05/09/2021;
- N. 57 del 30/06/2021, con la quale sono state istituite le aree dei parcheggi a pagamento in località Valsozzine e sono state determinate le relative tariffe per un importo di € 5,00 al giorno nonché l'approvazione delle tariffe per l'accesso ai servizi dell'area relax nella frazione di Pezzo, presso il Bar de Pes;
- N. 54 del 30/05/2024, con la quale veniva:
 - istituita l'area di sosta a pagamento in località Valbione, al costo di € 5,00 al giorno da versare al personale incaricato, a far data dal prossimo 22/06/2024, *DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 17.00 nei seguenti periodi. Sabato 22 e domenica 23 giugno, sabato 29 e domenica 30 giugno, sabato 6 e domenica 7 luglio, sabato 13 e domenica 14 luglio, tutti i giorni da sabato 20 luglio a domenica 01 settembre 2024. Tali date saranno rispettate anche negli anni a seguire fino a nuove disposizioni di questa Giunta.*
 - istituito dal 20 luglio al 20 agosto e per tutti gli anni seguenti, la sospensione del traffico veicolare a motore (eccetto ebike), sul tratto di strada comunale "Ponte di Legno-Valbione", dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00;

Ritenuto dover apportare alcune modifiche alle indicazioni precedentemente stabilite da questa Giunta, al fine di migliorare il servizio e renderlo più semplice per i fruitori del servizio;

Precisato che le modifiche, su tutte le aree a pagamento istituite, sono le seguenti:

- pagamento di € 5,00, il sabato e la domenica, a partire dalla seconda settimana di giugno e fino alla seconda settimana di luglio – dalle ore 7.00 alle ore 17.00 nelle quattro aree di sosta a pagamento;
- pagamento di € 5,00, tutti i giorni, a partire dalla terza settimana di giugno e fino all'ultima settimana di agosto – dalle ore 7.00 alle ore 17.00 nelle quattro aree di sosta a pagamento;
- pagamento di € 5,00, il sabato e la domenica, riferito solamente al primo sabato e domenica di settembre

dalle ore 7.00 alle ore 17.00;

Ritenuto dover inoltre specificare quali sono i soggetti autorizzati in deroga al divieto di transito sul tratto di strada comunale "Ponte di Legno-Valbione", dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, di seguito meglio specificati;

Visto il vigente Codice della Strada approvato con D.lgs. 30.04.1992, n. 285 ed in particolare l'art. 7 avente ad oggetto: "*Regolamentazione della circolazione nei centri abitati*";

Sentito, per quanto di competenza, il parere del Responsabile del servizio di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica, cui questo Comune ha trasferito la relativa funzione;

Precisato che ai sensi dell'art. 7, comma 7, del Codice della Strada i proventi derivanti dai parcheggi a pagamento, in quanto spettanti all'Ente Comune, saranno destinati all'installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti verranno destinate ad interventi di miglioramento per la mobilità urbana;

Richiamati:

- l'art. 42, comma 2, lett. f) del Testo Unico Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, relativamente alle competenze del Consiglio Comunale prevede "istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi";
- l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che così recita: "... I Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione ...";

Dato atto che compete alla Giunta determinare le singole tariffe per la fruizione dei servizi pubblici, fatta salva la competenza consiliare di dettare disposizioni attinenti la disciplina generale delle tariffe stesse, in particolare per quanto attiene ai servizi a domanda individuale, e nello specifico per quanto attiene ai criteri di applicazione di eventuali agevolazioni, riduzioni, detrazioni o esenzioni;

Ritenuto dover provvedere in merito a quanto sopra specificato;

Visto il parere di Regolarità Tecnica rilasciata dal Responsabile del relativo Servizio amministrativo ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del T.U.E.L. n° 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, resi ai sensi di legge:

DELIBERA

1. **di prendere atto** di quanto esposto in premessa in materia di servizi turistici da erogare a partire dalla stagione estiva in corso;
2. **di approvare le seguenti modifiche:**
 - A. pagamento di € 5,00, il sabato e la domenica, a partire dalla seconda settimana di giugno e fino alla seconda settimana di luglio – dalle ore 7.00 alle ore 17.00 nelle quattro aree di sosta a pagamento;
 - B. pagamento di € 5,00, tutti i giorni, a partire dalla terza settimana di luglio e fino all'ultima domenica di agosto – dalle ore 7.00 alle ore 17.00 nelle quattro aree di sosta a pagamento;
 - C. pagamento di € 5,00, il sabato e la domenica, riferito solamente al primo sabato e domenica di settembre dalle ore 7.00 alle ore 17.00 nelle quattro aree di sosta a pagamento;
 - D. soggetti autorizzati in deroga al divieto di transito sul tratto di strada comunale "Ponte di Legno-Valbione", dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00:
 - Titolari e Dipendenti attività persistenti in Valbione e Corno d'Aola;
 - Residenti nel Comune di Ponte di Legno e possessori del permesso VASP rilasciato dal Comune stesso;
 - Proprietari immobili in Loc. Valbione (max 4 veicoli a proprietà/unità abitativa, compresi veicoli di affittuari);
 - Autorizzati per esigenze e necessità;
3. **di assegnare** gli adempimenti successivi e conseguenti il presente atto deliberativo come in appresso:
 - al Servizio Tecnologico del Comune di provvedere all'acquisto (ove necessario) e posa in opera della necessaria segnaletica stradale di istituzione di aree di sosta a pagamento;
 - al Servizio di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica, cui questo Ente aderisce, di provvedere all'adozione della necessaria ordinanza di disciplina delle aree di sosta a pagamento, di fissazione dei punti di installazione della necessaria segnaletica orizzontale e verticale, nonché di accertamento di eventuali violazioni alle prescrizioni della sosta a pagamento;

4. **di precisare** che, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del Codice della Strada i proventi derivanti dai parcheggi a pagamento, in quanto spettanti all'Ente Comune, saranno destinati all'installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti verranno destinate ad interventi di miglioramento per la mobilità urbana;
5. **di dichiarare** la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dott. Fabio Gregorini, Responsabile del servizio Amministrativo appone il Visto di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. n° 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

Dott. Fabio Gregorini



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Ivan Faustinelli



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

n. _____
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione;

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi sul sito informatico di questo Comune ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18.08.2009, n. 69;
- è stata compresa nell'elenco n. 24, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125, del T.U. n.267/2000).

Dalla residenza comunale, li 01/07/2026



IL FUNZIONARIO DELEGATO
Faustinelli Silvio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☒ è stata affissa all'albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 01/07/2026 al 16/07/2026;
- ☐ è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, (art.134, comma3, del T.U. n.267/2000);
- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li 01/07/2026



IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.